



# Il ruolo di Ispra nel nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

*Il sistema informativo nazionale sui rifiuti messo a punto da Ispra costituisce, per i rifiuti urbani, un riferimento istituzionale. Per quanto concerne i rifiuti speciali, la conoscenza sulla loro produzione appare più lacunosa per la carenza di modalità omogenee di raccolta e trasmissione dei dati e delle informazioni. Con il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) in corso di realizzazione sarà possibile monitorare in tempo reale la movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.*

## L'ATTUALE SISTEMA DI CONTABILITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI

8

Ispra è da tempo impegnata nella messa a punto di un efficace sistema di contabilità del ciclo dei rifiuti. Tale attività discende da specifici obblighi di legge che assegnano all'Istituto il compito di organizzare e gestire la Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti e di pubblicare annualmente i dati relativi alle tipologie e alle quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché le informazioni sugli impianti di recupero e smaltimento (art. 189 del Dlgs 152/06).

La conoscenza del sistema rifiuti consente di prendere decisioni motivate, e poi di monitorarle, di fornire informazioni accessibili agli operatori economici e al pubblico sulla situazione ambientale e sulle relative tendenze.

Si può affermare che la possibilità di dare risposte di governo efficaci in materia di rifiuti in termini di riduzione di quantità e pericolosità dei rifiuti generati, di razionalizzazione della loro gestione, di mitigazione degli impatti determinati, di massimizzazione del recupero di materiali o energia, dipende in larga misura dalla possibilità di disporre di informazioni corrette sul fenomeno e sulle correlazioni che lo legano ad altri fenomeni, di carattere sociale, economico, oltre che ambientale.

Le linee programmatiche di intervento in materia di rifiuti devono, infatti, basarsi in primo luogo proprio su una conoscenza delle grandezze in gioco al fine di dare concreta attuazione a una politica di settore che abbia come obiettivo primario una corretta pianificazione/verifica degli interventi, in contrasto con logiche di tipo emergenziale che troppo spesso caratterizzano il sistema nazionale. Un'informazione efficace rappre-



<http://www.sistri.it/>, ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

senta, inoltre, il più idoneo strumento di regolazione e controllo per gli organi centrali e periferici dello Stato.

Il sistema dei controlli ambientali in generale e dei rifiuti in particolare, è adeguato ed efficace solo se alimentato da una solida base conoscitiva. Altrettanto importante è garantire una generale diffusione di informazioni al pubblico e alle diverse organizzazioni e strutture che operano nel tessuto sociale. Il sistema informativo nazionale sui rifiuti messo a punto da Ispra costituisce, per i rifiuti urbani, un riferimento istituzionale che dispone di una serie storica consolidata di dati, tale da consentire la verifica dello stato di attuazione della normativa ambientale e della sua efficacia. Per quanto concerne i rifiuti speciali, la conoscenza sulla loro produzione appare più lacunosa.

L'attuale fonte informativa sui rifiuti speciali si basa, infatti, sulle dichiarazioni MUD che, come è noto, vengono inviate alle Camere di Commercio territorialmente

competenti, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell'anno precedente. Le Camere provvedono alla loro raccolta, informatizzazione e al successivo invio all'Ispra che è in grado di rendere disponibili le informazioni con due anni di ritardo rispetto al periodo esaminato.

Va, inoltre, evidenziato, che il Dlgs 152/2006 ha apportato rilevanti modifiche per quanto attiene ai soggetti tenuti all'obbligo di dichiarazione. In particolare, il comma 3 dell'art. 189 ha, in un primo momento, esonerato dall'obbligo della dichiarazione tutti i produttori di rifiuti non pericolosi; l'obbligo è stato, poi, parzialmente reintrodotta con il Dlgs 4/2008, limitatamente alle imprese produttrici di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10.

L'esonero ha comportato, a partire dai dati 2006, una consistente riduzione del livello di copertura del MUD e, conseguentemente, una significativa perdita di informazioni rispetto agli anni prece-

denti. Al fine di pervenire a una valutazione dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in Italia, si è reso necessario integrare i dati MUD attraverso metodologie di stima basate sull'effettuazione, da parte di Ispra, di specifici studi di settore. Le metodologie utilizzate sono essenzialmente di due tipi:

- valutazione, per lo specifico ciclo produttivo, dei flussi principali di materie prime e di energia in ingresso e dei flussi di materia in uscita al fine di pervenire, attraverso un bilancio di massa, alla quantificazione dei rifiuti per unità di prodotto o di materia prima lavorata

- quantificazione della produzione dei rifiuti correlata al numero di addetti; tale metodologia, utilizzata unicamente per integrare le informazioni MUD, si è rilevata più efficace nel caso di settori caratterizzati da una maggiore incidenza, sul dato di produzione complessiva, di rifiuti non strettamente correlati ai cicli produttivi (rifiuti specifici).

Va, comunque, sottolineato che la

stima della produzione di rifiuti attraverso studi di settore risulta particolarmente problematica per quelle attività produttive che presentano, nel contesto nazionale, una dominanza di piccole e medie imprese e una scarsa standardizzazione dei cicli produttivi. Considerato che gli studi vengono condotti analizzando i cicli produttivi a maggior diffusione, per alcuni settori, possono risultare carenti nel rappresentare adeguatamente l'intero panorama produttivo riferito a un specifico prodotto.

Per altro verso, l'elaborazione di studi di settore richiede di disporre, cosa attualmente non possibile, di dati statistici relativi alla materia prima lavorata o ai prodotti finiti a un sufficiente livello di disaggregazione e aggiornamento, sia riguardo alle tipologie di prodotti e/o materie prime, che al livello territoriale (dati non solo a livello nazionale, ma almeno regionale o, meglio, provinciale).

#### IL SISTRI, SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

L'art. 189, comma 3 bis del Dlgs 152/2006 ha previsto l'istituzione di un *sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti*, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm).

Con l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha razionalizzato il sistema, disponendo che il Mattm, attraverso uno o più decreti, definisca per la costituzione e il funzionamento del SISTRI, tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati ed entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati.

In attuazione della legge 102/2009 è stato emanato il Dm 17 dicembre 2009 *Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto legge n.78 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009*. Il decreto è stato modificato e integrato con il successivo Dm 15 febbraio 2010, *Modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009*, sia per prorogare i termini entro cui gli operatori dovevano iscriversi al sistema, sia per introdurre norme di chiarimento sull'applicazione del decreto.

Con il SISTRI, sarà operativo un apparato di controllo adeguato non più realizzato attraverso un sistema cartaceo, basato su tre documenti: formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, modello unico di dichiarazione ambientale che presentava alcuni limiti.

I dati sul ciclo di gestione dei rifiuti speciali arrivano, come evidenziato, con un ritardo di circa 2 anni rispetto al periodo esaminato e, pertanto, risultano poco efficaci per l'individuazione di politiche ambientali più mirate e, soprattutto, per il controllo della legalità. Il nuovo sistema consente, attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici di monitorare e acquisire, in tempo reale, i dati sulla movimentazione dei rifiuti speciali, nonché le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani. Per controllare più efficacemente lo smaltimento dei rifiuti, il sistema prevede, anche, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza presso tutte le discariche e gli inceneritori presenti sul territorio nazionale.

Inoltre, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani della Campania, l'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito nella legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità di tali rifiuti, denominato SITRA; il SISTRI è interconnesso con il SITRA.

In dettaglio, produttori, trasportatori, intermediari, gestori dovranno dotarsi di un computer, iscriversi al sistema, acquisire dalle Camere di Commercio una

chiavetta dedicata per ogni unità locale contenente un programma di identificazione e di carico e scarico dei rifiuti. I trasportatori dovranno montare su ogni mezzo uno speciale box informatico, con GPS. La chiavetta conterrà un software specifico che sostituirà registri, formulari e MUD.

Il SISTRI sarà gestito dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente e sarà interconnesso con il sistema Catasto telematico di Ispra che, a sua volta, dovrà fornire i dati acquisiti al sistema delle Agenzie ambientali. In particolare, gli aspetti del nuovo sistema di specifico interesse di Ispra e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente sono individuati nei seguenti articoli del citato decreto ministeriale:

- l'articolo 8 disciplina la trasmissione dei dati al Catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 189 del Dlgs 152/2006, secondo modalità di interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa); il secondo comma prevede, altresì, che la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi siano definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto dal Mattm, sentita l'Ispra - l'articolo 9 stabilisce che le informazioni detenute dal sistema SISTRI siano rese disponibili agli organi che svolgono compiti di sorveglianza e di accertamento degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti e di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. La norma prevede, inoltre, che il Catasto dei rifiuti assicuri alle Arpa le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo. Le Agenzie forniranno tali informazioni alle Province

- l'articolo 10 disciplina il Catasto dei Rifiuti stabilendo che l'Ispra lo organizzi per via informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica e una banca dati contenente le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti attraverso l'interconnessione diretta

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine le amministrazioni autorizzanti dovranno comunicare all'Ispra, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale e la sede legale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, le quantità autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente dovranno segnalare ogni variazione delle predette informazioni intervenuta nel corso della validità dell'autorizzazione stessa

c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, aggiornati attraverso interconnessione diretta

d) una banca dati contenente le informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti nella regione Campania.

Infine, vanno considerate le disposizioni dell'articolo 12, che disciplinano la sostituzione, per i soggetti aderenti al SISTRI, del MUD 2011 con una comunicazione al sistema, entro il 31/2/2010, delle informazioni relative alle quantità e alle caratteristiche dei rifiuti prodotti e gestiti.

Il SISTRI, così come descritto, introduce novità significative riguardo alle modalità di acquisizione delle informazioni sul ciclo di gestione dei rifiuti speciali che renderanno più efficace e completo il sistema di contabilità messo a punto da Ispra e garantiranno anche di ottemperare più agevolmente agli obblighi di comunicazione all'Unione europea. Anche il sistema dei controlli, di competenza delle Agenzie, diventerà più efficiente in quanto alimentato da una solida base informativa in grado di monitorare in tempo reale la movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.

*Rosanna Laraia  
Ispra*